

GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI EDYNA

Sezione "B"

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DA PARTE DI EDYNA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE

INDICE

GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI EDYNA	1
Sezione "B"	1
MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DA PARTE DI EDYNA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE.....	1
INDICE	2
B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
B.2 AREE CRITICHE	6
B.2.1 OPEN SEASON	7
B.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO	7
B.4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDI.....	9
B.4.1 MODALITÀ PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDI SUCCESSIVAMENTE AL 30/04/2012	9
B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI EDYNA.....	11
B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI.....	12
B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE	13
B.7.1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata ad una rete elettrica diversa da quella gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (art. 34 del TICA).....	14
B.7.1.1 parere POSITIVO – il secondo gestore invia parere positivo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete	14
B.7.1.2 parere NEGATIVO – il secondo gestore invia parere negativo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete	15
B.7.2 Nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi sulla rete gestita dall'altro gestore (art. 35 del TICA).....	15
B.7.3 Nel caso di Open Season in corso.....	17
B.7.4 Indennizzi automatici.....	17
B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE.....	17
B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE	17
B.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE	19
B.8.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE.....	20
B.8.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE	20
B.8.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE	26

B.8.5.1 Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili	26
B.8.5.2 Caso di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento o alimentati da fonti non rinnovabili	27
B.8.5.3 Autorizzazioni per impianti di rete condivisi tra più richiedenti	30
B.8.5.4 Aggiornamento del preventivo	30
B.8.6 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE.....	33
B.8.6.1 Realizzazione della connessione a cura di EDYNA	33
B.8.6.2 Realizzazione in proprio della connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento	34
B.8.7 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	36
B.8.8 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE COME PRESCRITTO IN DEL. 558/2014/S/EEL.....	37
B.8.9 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE	37
B.8.10 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE.....	39
B.8.11 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	40
B.9 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI LINEE ELETTRICHE TRANSFRONTALIERE DI CUI AL DECRETO 21/10/2005 ALLE RETI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE.....	40
B.9.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE	40
B.9.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE	43
B.9.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE.....	43
B.9.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE	43
B.9.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE	48
B.9.5.1 Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili	49
B.9.5.2 Caso di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento o alimentati da fonti non rinnovabili	50
B.9.5.3 Autorizzazioni per impianti di rete condivisi tra più richiedenti	52
B.9.5.4 Aggiornamento del preventivo	53
B.9.6 ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO (S.T.M.D.)	55
B.9.7 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE	56
B.9.7.1 Realizzazione della connessione a cura di EDYNA	56
B.9.7.2 Realizzazione in proprio della connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alti rendimento	57
B.9.8 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	59

B.9.9 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE (DELIBERA N.558/2014/S/EEL).....	59
B.9.10 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE.....	59
B.9.11 INDENNIZZI AUTOMATICI.....	61
B.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO	61
B.11 RICHIESTE DI MODIFICA DI PREVENTIVI DI CONNESSIONE (ART. 7.5 – 7.8 – 19.5 – 19.8 DEL TICA).....	61
B.12 MODALITÀ E I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE.....	62
Modifica soggetto Richiedente.....	62
Modifica soggetto Produttore	63
B.13 MODALITÀ E I TEMPI PER COMUNICARE AL GESTORE DI RETE L'EVENTUALE VOLONTÀ DI RINUNCIARE ALLA PRATICA DI CONNESSIONE OVVERO DISMETTERE O METTERE IN CONSERVAZIONE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE	64
Rinuncia alla pratica di connessione.....	64
Dismissione l'impianto di produzione	64
Messa in conservazione dell'impianto di produzione.....	65
Riattivazione dell'impianto di produzione messo in conservazione	65
B.14 SISTEMI DI ACCUMULO	66
B.15 ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC).....	66
B.16 MODALITÀ DI CONNESSIONE ATTRAVERSO ITER SEMPLIFICATO (D.M. 19 MAGGIO 2015 – DEL. 400/2015/R/EEL 30 LUGLIO 2015).....	67
B.17 MODALITÀ DI CONNESSIONE ATTRAVERSO ITER PER SEMPLIFICATO (Comunicazione Unica nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800W)	67

B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione definisce le "modalità e le condizioni contrattuali" (di seguito anche MCC) adottate da Edyna per l'erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell'articolo 3 dell'Allegato A alla Delibera 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito "TICA modificato").

Si precisa che in data 28/12/2015 è stato modificato il solo paragrafo 15 della presente sezione B relativo alle richieste di connessione da presentare ai sensi del DM 19 maggio 2015; per l'adeguamento delle MCC al dettato della delibera 558/2015/R/EEL si procederà quanto prima con la pubblicazione di una nuova revisione.

Pertanto, nelle more di tale revisione, in caso di contrasto tra le disposizioni delle MCC e quelle della delibera sopramenzionata trovano applicazione le previsioni della delibera.

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano per richieste di:

nuove connessioni di Clienti produttori;

adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o della modifica di impianti di produzione esistenti;

connessioni di linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21 ottobre 2005.

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nella presente Sezione non si applicano per le connessioni dei Clienti finali.

Le modalità procedurali esposte sono riferite ad una richiesta di connessione inoltrata ad Edyna con soluzione di connessione sulla rete di Edyna. Poiché tuttavia le richieste di connessione devono essere inoltrate:

all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW

a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW,

possono verificarsi i seguenti casi particolari:

richiesta di connessione presentata ad Edyna ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 34 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete;

richiesta di connessione presentata ad Edyna, con soluzione di connessione sulla rete Edyna ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 35 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete.

La presente Sezione comprende in particolare:

- a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta,
- b) le modalità ed i tempi di risposta di Edyna,
- c) termini di validità della soluzione proposta da Edyna, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta,
- d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da Edyna, da parte del soggetto richiedente,
- e) le modalità ed i tempi in base ai quali Edyna si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione e la successiva attivazione dell'impianto di produzione;
- f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione,
- g) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo.

A valle della presentazione della richiesta di accesso, è automaticamente definita la procedura da applicare, tra le due seguenti:

procedura descritta nel paragrafo B.8, se la soluzione di connessione individuata da Edyna prevede la connessione alla rete di bassa o media tensione;

procedura descritta nel paragrafo B.9, se la soluzione di connessione individuata da Edyna prevede la connessione alla rete di alta o altissima tensione.

B.2 AREE CRITICHE

Il TICA modificato prevede l'obbligo per i gestori di rete di pubblicare indicazioni qualitative aggiornate riguardo la disponibilità della capacità di rete, mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità.

Con riferimento alla propria rete di media e bassa tensione, Edyna indica il livello di criticità delle aree attraverso la colorazione delle stesse in base ai criteri definiti nel TICA modificato.

In particolare, in ordine di criticità crescente, i colori sono:

Bianco

Giallo

Arancione

Rosso

Le aree contrassegnate con il colore rosso sono individuate come "**AREE CRITICHE**" ai sensi del TICA modificato.

L'elenco delle aree critiche di competenza di Edyna è disponibile sul portale internet di Edyna: <http://www.edyna.net/produttori/aree-critiche.html>

Le modalità procedurali relative alla frequenza di aggiornamento delle informazioni ed al livello di dettaglio territoriale dell'area critica sono definite dall'articolo 4 del TICA modificato, e potranno essere modificate qualora consentito dall'Autorità o da questa diversamente specificato.

B.2.1 OPEN SEASON

Per le connessioni previste alla rete Edyna nelle aree critiche, vengono attivate le **"OPEN SEASON"**, la cui durata è trimestrale, ai sensi del TICA modificato.

Edyna pubblica sul proprio sito l'informativa riguardo l'apertura di nuove Open Season con almeno un mese di anticipo; l'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'Open Season precedente, la medesima area risulti ancora critica.

Le Open Season attivate da Edyna riguardano, le richieste di connessione che pervengono nelle aree "critiche" nel periodo indicato, in particolare:

le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori di rete, ai sensi della parte V del TICA;

tutte le altre richieste, con esclusione di:

clienti domestici,

richieste per le quali la potenza ai fini della connessione sia uguale a zero.

A conclusione della Open Season, Edyna consolida le soluzioni di connessione che tengono conto di tutte le richieste pervenute nel trimestre e procede conseguentemente alla predisposizione di:

comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell'articolo 34.1, contenenti pertanto proposte di soluzioni di connessione sulle reti di tali altri gestori;

comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell'articolo 35.1. Ad esempio: richieste di connessione a Terna per nuove cabine primarie AT/MT da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale per la raccolta di impianti di produzione da connettere generalmente in MT e/o BT;

preventivi di connessione ai richiedenti, nei casi in cui siano state individuate soluzioni su rete EDYNA che non interessano altri gestori.

B.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l'adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda a EDYNA, nei casi in cui ciò sia previsto dal TICA modificato.

Le richieste di connessione degli impianti da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento indicati sono trattate in via prioritaria, come stabilito dal TICA modificato rispetto alle rimanenti tipologie di impianti. Pertanto, per effetto di questo principio, per richieste di connessione di impianti appartenenti alle rimanenti tipologie, EDYNA comunica i tempi

previsti per le varie fasi che, rispetto ai tempi definiti dal TICA modificato, possono essere maggiori, sino a un massimo pari al doppio dei medesimi.

Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite.

Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte, e che siano presenti gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato.

In particolare, qualora il richiedente presenti domanda di connessione alla rete in nome e per conto del soggetto titolare del punto di connessione alla rete, il quale assumerà anche la titolarità dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare un mandato con rappresentanza da parte del titolare del punto di connessione, allegando alla domanda di connessione apposita dichiarazione sostitutiva.

Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell'impianto di produzione (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), EDYNA richiede che questi alleghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.

Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni relative alla fornitura esistente. Inoltre, in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare, come sopra specificato.

Tra i documenti necessari da allegare alla domanda di connessione, si precisa che lo schema unifilare deve essere firmato da un tecnico abilitato. A tale proposito, il tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal DM 37/08, è un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. A questa figura corrisponde un ingegnere iscritto all'albo, sottosezione industriale, o un perito iscritto all'ordine per la rispettiva competenza (nel presente caso, elettrotecnico).

All'atto della presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, come da tabella seguente:

Corrispettivo	Valore della potenza richiesta in immissione
30 €	fino a 6 kW
50 €	superiore a 6 kW e fino a 10 kW
100 €	superiore a 10 kW e fino a 50 kW
200 €	superiore a 50 kW e fino a 100 kW
500 €	superiore a 100 kW e fino a 500 kW
1.500 €	superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW
2.500 €	superiore a 1.000 kW

La domanda di connessione, deve essere inviata attraverso il Portale Produttori, con le modalità previste al link:

<https://portaleproduttoriclienti.edyna.net>

La procedura telematica consente una riduzione dei tempi, e costituisce una semplificazione metodologica, in quanto il Portale Produttori guida alla corretta compilazione della domanda.

La domanda di connessione è ritenuta valida soltanto a partire dalla comunicazione di avvenuto versamento del corrispettivo, da effettuare con le modalità indicate nel paragrafo B.10, o dal riscontro del pagamento di detto corrispettivo.

Il richiedente può eventualmente indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi a cui Edyna farà riferimento per la determinazione della soluzione di connessione.

B.4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDI

Gli art. 10, 16, 23, 30 e 36 del TICA modificato stabiliscono una serie di obblighi informativi e di attività di validazione in capo a vari soggetti – Terna, GSE, Gestori di Rete, Produttori e Utenti del Dispacciamento – da gestire e tracciare in GAUDI.

La versione di GAUDI in esercizio da Marzo 2013 consentono la gestione delle seguenti fasi del processo di qualificazione dell'impianto:

Registrazione Impianto da parte del produttore;

Validazione Impianto da parte del Gestore di Rete;

Registrazione UP da parte del produttore;

Validazione e Abilitazione Commerciale delle UP da parte di Terna;

Comunicazione di fine lavori dell'impianto da parte del produttore;

Comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte del Gestore di Rete;

Comunicazione del completamento della connessione da parte del Gestore di Rete;

Attivazione della Connessione da parte del Gestore di Rete;

Modifica post esercizio dei dati (si precisa in merito che dette modifiche devono sempre essere validate dal Gestore di Rete)

B.4.1 MODALITÀ PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDI SUCCESSIVAMENTE AL 30/04/2012

Per gli impianti registrati in GAUDI successivamente al 30/04/2012, ai fini della qualificazione delle Unità di Produzione, è previsto il processo a regime con le modalità di seguito descritte.

Al ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, EDYNA comunica a Terna l'anagrafica del POD, comprensiva del codice di rintracciabilità della pratica di connessione e

della potenza di immissione in rete, riportata nel preventivo accettato dal richiedente, prevista al termine dell'iter di connessione alla rete.

Successivamente al ricevimento del preventivo, all'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a registrare l'anagrafica dell'impianto di produzione in GAUDI, accedendo al link:

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTTRICO/gaudi.aspx

Per maggiori dettagli relativamente alla procedura per la registrazione dell'impianto, si rimanda ai manuali di GAUDI pubblicati sul sito di Terna.

Successivamente alla registrazione dell'anagrafica in GAUDI, Terna provvede a trasmettere ad EDYNA i dati che il produttore ha inserito in fase di registrazione in GAUDI.

In fase di registrazione in GAUDI, Terna rilascia al produttore i codici CENSIMP e SAPR che identificano univocamente l'impianto di produzione che verrà connesso alla rete, e che il produttore dovrà comunicare, successivamente all'attivazione dell'impianto, al GSE, ai fini dell'attivazione delle convenzioni, ovvero all'utente del dispacciamento in immissione scelto.

Secondo quanto previsto nell'articolo 36.3 del TICA modificato, EDYNA, nei 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI, provvede a validare i dati inseriti in GAUDI dal produttore, sulla base dei dati relativi alla pratica di connessione. Il gestore di rete valida i dati che il produttore ha inserito in GAUDI a meno di difformità con i dati in possesso del gestore di rete. In caso contrario, il produttore, avvisato da Terna, provvede a modificare i dati incongruenti precedentemente inseriti in GAUDI, che verranno nuovamente sottoposti al gestore di rete per la validazione.

Non è consentito al produttore di modificare i dati registrati in GAUDI prima dell'eventuale rigetto da parte di EDYNA, con lo scopo di evitare disallineamenti tra GAUDI e i sistemi del gestore di rete.

Successivamente alla validazione dei dati presenti in GAUDI, il produttore accede a GAUDI per registrare le Unità di Produzione (di seguito UP) associate all'impianto.

Una volta realizzato l'impianto di produzione, il produttore accede a GAUDI per registrare la data di completamento dei lavori.

EDYNA trasmette a Terna, per l'inserimento in GAUDI, le date di completamento dei lavori di connessione alla rete e di sottoscrizione del regolamento d'esercizio.

Come previsto dall'articolo 36quater.1 del TICA modificato, per le sole UP per le quali non è stato indicata in GAUDI la volontà di accedere ad una delle convenzioni del GSE per il trattamento dell'energia immessa in rete, è inoltre richiesta, ai fini del completamento del processo di qualificazione al mercato dell'UP in GAUDI, la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento in immissione, a cura del produttore e dell'utente del dispacciamento in immissione da questi scelto.

A seguito del completamento delle attività sopra descritte, l'impianto ottiene l'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle UP sul GAUDI. Tale requisito è obbligatorio ai fini

dell'attivazione dell'impianto, come previsto dall'articolo 10.11 lettera b) e 23.7 lettera a) del TICA modificato, e come specificato anche ai paragrafi B.8.9 e B.9.10.

Entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione dell'impianto di produzione, EDYNA comunica infine a Terna, per il tramite di GAUDI, la data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

In accordo con la "Deroga transitoria dei flussi informativi per GAUDI", pubblicata da Terna sul proprio sito internet in data 25 giugno 2012, per gli impianti registrati in GAUDI **fino al 30 giugno 2012**, potranno essere derogati i vincoli temporali previsti dal TICA, relativamente all'avanzamento del processo di qualificazione riportato nel nuovo pannello di controllo di GAUDI. In particolare, l'attivazione della connessione può essere effettuata anche in assenza del completamento del processo di qualificazione in GAUDI, in ragione di eventuali disallineamenti delle informazioni nel sistema, per tutti gli impianti per i quali il gestore di rete, al 30 giugno 2012, ha inviato la comunicazione di disponibilità all'attivazione, con la proposta di possibili date entro le tempistiche previste dal TICA modificato.

A seguito della conferma di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, Terna provvede alle attività necessarie per l'abilitazione al mercato dell'impianto. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente di GAUDI pubblicato sul sito di Terna.

B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI EDYNA

A seguito del ricevimento della domanda di connessione, Edyna verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, invia il preventivo al richiedente nei tempi indicati nella seguente tabella, validi nel caso di connessioni alla rete in bassa o media tensione:

TEMPO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO	VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE
20 giorni lavorativi	Fino a 100 kW
45 giorni lavorativi	Da 100 kW fino a 1.000 kW
60 giorni lavorativi	Oltre 1.000 kW

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, qualora Edyna ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche sopra indicate, queste saranno incrementate di 15 giorni lavorativi.

Nel caso in cui la connessione sia effettuata in alta tensione, Edyna invia la STMG entro 70 giorni lavorativi.

Le tempistiche indicate decorrono a partire dalla data di ricevimento della domanda di connessione, completa di tutti i dati e gli allegati necessari, inclusa l'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l'emissione del preventivo.

Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto, ne viene data comunicazione al richiedente, con l'indicazione delle integrazioni necessarie ai fini della predisposizione e messa a disposizione del preventivo. I tempi di messa a disposizione

del preventivo decorreranno in tal caso dalla data di ricevimento dell'ultima integrazione alla domanda di connessione.

Nel caso di aree critiche, le tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo e/o relative alle procedure di coordinamento decorrono invece dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'Open Season, come pubblicato da Edyna sul proprio sito internet.

Con il preventivo, Edyna comunica inoltre al richiedente il codice identificativo per la connessione (nel seguito "codice di rintracciabilità"), che il medesimo soggetto dovrà utilizzare per ogni successiva comunicazione.

B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI

La concentrazione di richieste di connessione in determinate aree comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti.

Edyna, nel rispetto della regolazione vigente, prevede che:

i richiedenti indichino, già in fase di presentazione della richiesta di connessione, l'eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione;

i richiedenti autorizzino Edyna a fornire i propri dati ad altri soggetti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori, nonché del coordinamento tra richiedenti per l'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione.

Nel fornire ai richiedenti la soluzione di allacciamento, Edyna prevede soluzioni tecniche che costituiscono la sintesi ottimale tra il minimo tecnico per il singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico e tenendo conto delle altre richieste pervenute nell'area interessata.

Il preventivo di allacciamento descriverà pertanto l'impianto di rete per la connessione nel suo complesso, evidenziando, laddove possibile, la porzione di impianto di rete potenzialmente comune ad altri richiedenti.

I casi tipici di impianto di rete comune sono:

nuova Cabina Primaria AT/MT;

nuova trasformazione AT/MT in cabina primaria esistente;

nuova linea MT da Cabina Primaria esistente;

nuova Cabina Secondaria MT.

In tutti i casi in cui siano necessari interventi su reti di altri gestori, come ad esempio per nuove Cabine Primarie da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale, saranno messe in atto le opportune fasi di coordinamento tra gestori di rete, ricorrendo, qualora necessario, alla convocazione di un "tavolo tecnico".

Il "tavolo tecnico" costituisce in ogni caso uno strumento a disposizione di Edyna per la gestione del coordinamento tra i richiedenti coinvolti nelle varie fasi del processo.

Procedimenti autorizzativi per impianti di rete comuni.

I richiedenti hanno la facoltà di curare in proprio la gestione dell'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione e per eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente.

Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia comune a più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo.

E' auspicabile e opportuno che i richiedenti adottino tali forme di coordinamento, consentendo di contenere il numero di procedimenti autorizzativi presso le P.A. e, di conseguenza, di ridurre i tempi di analisi della documentazione autorizzativa e di svolgimento dei procedimenti da parte delle stesse P.A.

Realizzazione di impianti di rete comuni.

Nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno di essi sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, e ciò sia consentito dalla normativa vigente, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune con evidenti conseguenze negative sia sotto il profilo dell'impatto ambientale delle opere che sotto il profilo economico per il sistema.

La regolazione vigente prevede che i richiedenti aventi in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, siano tenuti ad accordarsi, individuando il soggetto incaricato a realizzare tale impianto.

In caso di mancato accordo allo scadere del tempo indicato, la realizzazione sarà presa in carico da Edyna.

Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, è prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità in merito alla realizzazione, come descritto nei paragrafi B.8.6.2 e B.9.7.2.

Il contratto prevedrà inoltre la possibilità per Edyna di rivalersi, nei confronti del soggetto realizzatore dell'impianto di rete comune, in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, sino all'eventuale scioglimento del contratto. In tal caso Edyna assume da quel momento la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE

Edyna attua opportune forme di coordinamento con gli altri gestori di rete, secondo procedure concordate tra i gestori di rete stessi, nel rispetto di quanto previsto dal TICA modificato agli articoli 34 e 35.

Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, ed in particolare:

B.7.1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata ad una rete elettrica diversa da quella gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (art. 34 del TICA)

Edyna entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, Edyna trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è stata presentata la richiesta di connessione.

Laddove le informazioni trasmesse da Edyna dovessero risultare incomplete e tali da non consentire al secondo gestore di valutare la fattibilità della connessione sulla propria rete, il secondo gestore richiede un'integrazione della documentazione trasmessa.

Edyna entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione di cui sopra, è tenuta ad inviare al secondo gestore le informazioni richieste.

Il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione (al netto degli eventuali tempi necessari per l'integrazione delle informazioni), e coordinatosi con Edyna, è tenuto ad inviare ad Edyna un parere in merito alla fattibilità della connessione sulla propria rete.

A seguito dell'invio da parte del primo gestore della richiesta di parere di fattibilità possono verificarsi due casi:

B.7.1.1 parere POSITIVO – il secondo gestore invia parere positivo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete

Nel caso in cui il secondo gestore dia un parere positivo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete, Edyna è tenuta a trasferire la pratica completa al secondo gestore entro i 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del parere di cui sopra.

Il secondo gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della pratica da parte di Edyna, informa il richiedente che provvederà ad erogare il servizio di connessione secondo le tempistiche definite nelle modalità e condizioni contrattuali pubblicate sul proprio sito internet e/o previste dal TICA.

A decorrere dalla data di invio della comunicazione al richiedente, il secondo gestore è tenuto a

- mettere a disposizione del richiedente il preventivo, secondo le tempistiche pubblicate nelle proprie MCC e/o previste dal TICA.

Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria vengono trasferiti al (secondo gestore) qualora sia quest'ultimo ad erogare il servizio di connessione.

B.7.1.2 parere NEGATIVO – il secondo gestore invia parere negativo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete

Nel caso in cui il secondo gestore dia un parere negativo circa la fattibilità della connessione sulla propria rete, questi è tenuto a dare adeguate motivazioni tecniche che giustifichino il diniego.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento del parere negativo debitamente motivato, Edyna informa il richiedente del parere negativo da parte del secondo gestore e del fatto che il servizio di connessione alla rete verrà erogato da Edyna.

A decorrere dalla data del protocollo di invio di tale comunicazione, Edyna metterà a

- disposizione del richiedente il preventivo rispettando le tempistiche indicate nelle MCC e/o previste dal TICA.

In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo a Edyna.

Nel caso in cui la rete (di un gestore o di entrambi) sia satura, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi i due gestori individuano congiuntamente una possibile soluzione di connessione alternativa e, se del caso sarà attivata la procedura di coordinamento art. 35 del TICA.

B.7.2 Nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi sulla rete gestita dall'altro gestore (art. 35 del TICA)

La procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo viene attivata quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- la connessione venga effettuata alla rete di Edyna, ma la soluzione di connessione preveda interventi su reti gestite da altri gestori, perché sono necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore),
- ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di Edyna e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.

Edyna richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione presentata, fornendo almeno le seguenti informazioni:

- Tipologia impianto;
- Ubicazione dell'impianto (con relativa cartografia, nel caso di nuovi impianti);

- Finalità del nuovo impianto;
- Schema dell'impianto;
- Data di entrata in servizio prevista;
- Livelli di tensione;
- Eventuali trasformatori previsti;
- Potenza prevista;
- Eventuale interconnessione con la rete MT;
- Soluzione di connessione proposta;
- Stato delle procedure autorizzative.

Laddove le informazioni trasmesse dovessero risultare incomplete e tali da non consentire al secondo gestore di valutare gli interventi di sviluppo sulla propria rete, il secondo gestore richiede un'integrazione della documentazione trasmessa.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione di cui sopra, Edyna è tenuta ad inviare al secondo gestore le informazioni richieste.

Contestualmente all'invio della comunicazione al secondo gestore, Edyna informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento di cui al presente paragrafo, indicando le cause che hanno comportato la necessità dell'attivazione della stessa, nonché i tempi entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire ad Edyna gli elementi di propria competenza, come nel seguito definiti.

Il secondo gestore, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di Edyna (al netto degli eventuali tempi necessari per l'integrazione delle informazioni), è tenuto a comunicare ad Edyna gli interventi di adeguamento/sviluppo da eseguire sulla propria rete, specificando:

- i tempi medi standard per la realizzazione delle opere ivi descritte, al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni;
 - i costi medi standard previsti per gli interventi da eseguire;
- tutte le altre informazioni tecnico/economico complementari;
- tutte le informazioni, previste dal TICA (art. 7.3 lettera e; artt. 9 e 21), relative agli adempimenti necessari per l'autorizzazione degli interventi di adeguamento/sviluppo in questione, ovvero in particolare: il riferimento alle norme di legge rilevanti per l'ottenimento dell'autorizzazione, le informazioni riguardanti le tipologie di servizi eventualmente da acquisire tempi e costi per la eventuale messa a disposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo.

Edyna, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relativamente ai tempi e ai costi standard di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo anche dei tempi e dei costi

complessivi per la realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi forniti dall'altro gestore di rete.

Nei casi in cui il secondo gestore sia impossibilitato ad adeguare/sviluppare la propria rete entro il medesimo termine di 60 giorni lavorativi comunica ad Edyna le motivazioni tecniche alla base del diniego. In tal caso, entro i successivi 30 giorni lavorativi, i due gestori definiscono congiuntamente una soluzione di connessione alternativa ed Edyna trasmette al richiedente il preventivo.

B.7.3 Nel caso di Open Season in corso

Nel caso in cui l'attivazione da parte di Edyna di una delle due procedure di coordinamento di cui sopra comporti il coinvolgimento del secondo gestore in un'area in cui quest'ultimo abbia già attivato una Open Season ai sensi degli artt. 11 e 24 del TICA, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di attivazione della procedura di coordinamento, il secondo gestore è tenuto ad informare Edyna della data di apertura e di chiusura dell'Open Season nell'area in questione.

Edyna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del secondo gestore, invia al richiedente una ulteriore informativa nella quale comunica la sospensione delle tempistiche previste dalla procedura di coordinamento fino alla data di chiusura dell'Open Season in essere sulla rete del secondo gestore.

Al termine dell'Open Season, la procedura di coordinamento si riattiva automaticamente e il secondo gestore è tenuto a rispondere ad Edyna entro i tempi indicati nei paragrafi B.7.1 e B.7.2 del presente documento, a seconda della procedura attivata; tali tempistiche decorrono dal giorno successivo a quello di chiusura dell'Open Season stessa, come pubblicato dai gestori di rete.

B.7.4 Indennizzi automatici

Nei casi in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui ai commi 34.1 e 35.2, il gestore di rete a cui è attribuito il mancato rispetto della singola tempistica di propria competenza eroga al richiedente (ai richiedenti nel caso siano più di uno) il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1 del TICA, così come specificato alla lettera d) del comma 34.1 e alla lettera c) del comma 35.2.

B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE

B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da Edyna.

Le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA modificato.

In particolare, esso contiene tra l'altro:

la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione;

l'indicazione del corrispettivo per la connessione e delle relative modalità di pagamento che prevedono:

- a) una prima rata del 30% del totale, da versare all'atto dell'accettazione;
- b) una seconda rata pari al restante 70%, da versare prima della comunicazione a Edyna di avvenuto completamento delle opere, a cura del produttore, strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, così come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione; la seconda rata, pari al 70% del corrispettivo per la connessione, non è dovuta nel caso in cui il richiedente si avvalga, nelle casistiche previste, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione;
- c) nel caso di connessione in BT e per importi complessivamente non superiori a 2.000 € il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo;
- d) nel caso in cui non siano presenti opere strettamente necessarie alla connessione, come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione, e nel caso in cui il richiedente non si avvalga, o non possa avvalersi, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il richiedente potrà versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo.

Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione.

Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve:

prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;

indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni.

Nel caso in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, Edyna proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete.

Per le connessioni in MT e BT, la soluzione tecnica non prevede impianti di utenza per la connessione (porzioni di impianto la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente) ad eccezione dei seguenti casi:

accordi differenti tra richiedente e Edyna;

impianti separati con tratti di mare dalla terraferma

La possibilità di connettere l'impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l'impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.

La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente (ad esempio è richiesto il potenziamento di un tratto di linea MT o la sostituzione del trasformatore nella cabina primaria), sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l'impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete.

La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l'installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.

Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore, come descritto al paragrafo B.7:

Edyna trasmette all'altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore;

il secondo gestore si coordina con Edyna entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento;

al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, Edyna trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l'ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo ad Edyna;

entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente.

Nel caso in cui la connessione venga effettuata da Edyna con interventi su reti gestite da altri gestori, Edyna richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire ad Edyna gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, Edyna trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione.

B.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE

Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA modificato, rispettivamente:

nell'articolo 12: per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ovvero centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, ovvero impianti cogenerativi ad alto rendimento;

nell'articolo 13: per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento (quindi in particolare: impianti da fonti tradizionali, linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21/10/2005). In tal caso, il corrispettivo è pari al massimo tra quello di cui all'articolo 12 e il costo calcolato in base ai costi medi

convenzionali riportati nella Sezione I e applicati alle soluzioni tecniche standard di cui alla Sezione D della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna";

nell'articolo 7, commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo l'accettazione del primo preventivo).

Per le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, e per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento valgono gli obblighi informativi di cui all'articolo 12 del TICA modificato.

B.8.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE

La delibera 226/2012/R/EEL del 25/08/2012 ha abrogato l'articolo 32 del TICA come modificato dalla deliberazione ARG/elt 187/11, il quale prevedeva l'obbligo per il richiedente, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione ricadenti in aree critiche e per richiedenti diversi da clienti domestici, la presentazione all'atto di accettazione del preventivo per la connessione, di un corrispettivo di prenotazione della capacità di rete sotto forma di deposito cauzionale, fideiussione bancaria, o lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (Parent Company Guarantee).

In virtù di tale delibera, non è più richiesta la presentazione di tale corrispettivo di prenotazione della capacità di rete. Inoltre, secondo quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 226/2012/R/EEL, EDYNA restituisce i corrispettivi di prenotazione eventualmente versati dal richiedente prima dell'entrata in vigore della sopracitata delibera.

B.8.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:

accettare il preventivo;

chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare ad EDYNA un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. EDYNA, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più

costosa di quella inizialmente indicata da EDYNA, e qualora tale soluzione sia realizzabile, EDYNA, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo "a forfait" relativo alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente;

richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui avesse richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decidesse di optare per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

L'accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l'invio del modulo allegato al preventivo stesso, con contestuale attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti.

All'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente:

indica le proprie scelte in merito alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, come meglio specificato nel paragrafo B.8.5;

può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo B.8.6.2 (nel caso l'impianto di generazione sia da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV);

assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l'adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell'articolo 95 comma 9 del D.Lgs. 259/03;

accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora abbia richiesto ad Edyna l'espletamento di tale servizio.

L'esercizio dell'impianto di produzione è comunque soggetto anche a quanto previsto nel regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell'attivazione della connessione, come descritto al successivo paragrafo B.8.6.

Il preventivo inviato da Edyna al richiedente ha validità pari a **45 giorni lavorativi** a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso da parte del richiedente: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell'attestazione di pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell'anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo.

Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.

In questo caso, Edyna informerà il richiedente inviando una comunicazione di sollecito, invitandolo a dimostrare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, di aver provveduto ad inviare l'accettazione del preventivo, completa del pagamento dei corrispettivi previsti, entro la scadenza originaria. Qualora il richiedente non provveda ad inviare idonea documentazione entro i citati 30 giorni lavorativi, successivi alla data di ricevimento della comunicazione di sollecito, Edyna provvederà ad annullare la richiesta di connessione, fornendone comunicazione al richiedente.

In merito all'iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l'accettazione da parte del richiedente esime Edyna da tutti gli obblighi di riservatezza.

Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete.

Nel caso di tutti gli altri impianti la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete

per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.

Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del TICA modificato o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 33.3 del TICA modificato, il richiedente, all'atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della soluzione presentata in iter autorizzativo.

Nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con Edyna, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.

Edyna, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata da Edyna sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica.

La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica:

Edyna prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;

il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione ad Edyna con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con Edyna, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Edyna dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.

Edyna, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, Edyna prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

Qualora l'esito della verifica effettuata da Edyna sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova soluzione tecnica, Edyna prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA modificato e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6 del TICA modificato, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del

procedimento autorizzativo, Edyna verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato.

Dopo l'accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.

Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a Edyna:

comunicazione di completamento delle opere suddette, tramite l'allegato P1 alla presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna"

documentazione attestante il pagamento della seconda rata del corrispettivo, pari al 70% del totale, qualora all'accettazione del preventivo il richiedente non avesse già versato il 100% del corrispettivo stesso.

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a Edyna dell'inizio della realizzazione dell'impianto di produzione da connettere entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa e media tensione.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Se i termini previsti dal TICA modificato non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve darne informativa a Edyna ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti quadrimestrali circa l'avanzamento dell'iter di connessione.

Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, Edyna invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

B.8.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Oltre a quanto descritto nel seguito, per ogni maggiore dettaglio relativo alle procedure autorizzative si rinvia alla Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna".

B.8.5.1 Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili

Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l'impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall'art. 1 octies della L. n.129/2010.

Qualora per la realizzazione dell'impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all'art. 6 Dlg. n.28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l'avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell'impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione tecnica. La disponibilità di tali aree deve consentire la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere.

Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione. Si precisa che è necessario far riferimento alla normativa specifica (regionale o statale) che disciplina la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione di distribuzione per individuare i relativi titoli abilitativi, eventualmente da allegare alla PAS. Qualora tale normativa preveda che la costruzione e l'esercizio di tali opere siano soggette a PAS, andrà avviata un'unica procedura abilitativa sia per l'impianto di produzione che per le opere di connessione di distribuzione.

Ai fini della predisposizione della documentazione che il richiedente deve presentare per l'autorizzazione anche dell'impianto di rete per la connessione, Edyna fornisce nel preventivo le informazioni di propria competenza, senza oneri aggiuntivi.

Il richiedente sottopone ad Edyna, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale relativa alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione ed agli eventuali interventi sulle reti esistenti, elaborata per la gestione dell'iter autorizzativo. Edyna verifica il progetto ed invia l'esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui l'impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte.

Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'articolo 12 D.lgs. n. 387/03, o dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete per la connessione, se autorizzati separatamente, comprensiva di tutta la documentazione

necessaria, compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, entro:

60 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;

90 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in media tensione;

al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Contestualmente deve provvedere all'invio ad Edyna di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, Edyna sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare Edyna, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente Edyna dell'ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI, come descritto al paragrafo B.4.

Per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di Edyna, versando, all'accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna".

Tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

B.8.5.2 Caso di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento o alimentati da fonti non rinnovabili

Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro:

60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;

90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in media tensione.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Contestualmente deve provvedere all'invio ad Edyna di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Qualora tale dichiarazione non venga inviata, EDYNA sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare EDYNA, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente EDYNA dell'ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI, come descritto al paragrafo B.4.

Qualora, in base alla normativa che disciplina l'autorizzazione dell'impianto di produzione, le autorizzazioni relative alle opere di rete per la connessione non debbano essere acquisite nell'ambito del procedimento autorizzativo relativo all'impianto di produzione stesso, è facoltà del richiedente acquisire, nel rispetto della normativa di settore, l'autorizzazione per l'impianto di rete per la connessione nonché l'autorizzazione per gli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete sia di distribuzione che di trasmissione nazionale riportati nel preventivo. Pertanto, al momento dell'accettazione del preventivo, il richiedente dovrà comunicare ad Edyna se intende esercitare tale facoltà e se la medesima facoltà viene limitata all'acquisizione della sola autorizzazione dell'impianto di rete.

Per quanto riguarda il **procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente**, Edyna fornisce al richiedente, nel preventivo per la connessione, gli elementi necessari per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni relative all'impianto di rete per la connessione di pertinenza del richiedente medesimo.

All'accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente potrà scegliere se:

- a) avvalersi di Edyna per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
- b) avvalersi di Edyna per la gestione completa dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
- c) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
- d) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione, lasciando ad Edyna la gestione del procedimento autorizzativo degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente.

Per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o

sviluppo della rete esistente, il richiedente potrà avvalersi di Edyna, versando, con l'accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna". Nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

Qualora la gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente sia a cura di Edyna, il richiedente versa all'atto di accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna". Nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo che il richiedente deve versare ad Edyna per la gestione dell'iter autorizzativo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

Edyna provvederà ad avviare i procedimenti autorizzativi a proprio carico entro i tempi previsti dal TICA modificato a partire dalla data di accettazione del preventivo da parte del richiedente, completa in ogni sua parte, inclusa l'attestazione del pagamento degli oneri previsti a carico del richiedente.

Edyna, dopo la presentazione delle richieste di autorizzazioni di propria competenza, informerà il richiedente con cadenza semestrale circa l'avanzamento dell'iter.

Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per curare tutti gli adempimenti legati alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione ed eventualmente per gli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, questi diventa responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative stesse, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria per richiedere le autorizzazioni previste.

In tal caso, il richiedente sottopone ad Edyna, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale elaborata per la gestione dell'iter autorizzativo. Edyna verifica il progetto ed invia l'esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui l'impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte.

Il richiedente è quindi tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro:

60 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
90 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in media tensione;
al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Contestualmente deve provvedere all'invio ad Edyna di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Qualora tale dichiarazione non venga inviata, Edyna sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare Edyna, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo ed informare tempestivamente Edyna dell'ottenimento delle autorizzazioni.

B.8.5.3 Autorizzazioni per impianti di rete condivisi tra più richiedenti

Nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi in relazione alla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione ad Edyna, come descritto al paragrafo B.6.

Edyna o il richiedente che per primo ottiene le necessarie autorizzazioni per l'impianto di rete comune, invia comunicazione apposita agli altri richiedenti.

B.8.5.4 Aggiornamento del preventivo

Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, decade il preventivo ed entro i successivi 30 giorni lavorativi Edyna restituisce la parte di corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali.

Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsto, se disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:

se l'iter è stato curato da Edyna, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, Edyna comunica al richiedente l'esito negativo dell'iter autorizzativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo, restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Il richiedente comunica ad Edyna la sua scelta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione. In caso contrario il preventivo decade. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, Edyna dà corso alle richieste;

se l'iter è stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica ad Edyna l'esito negativo dell'iter autorizzativo, richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del richiedente, Edyna dà corso alle richieste.

Nei casi sopra citati, l'elaborazione da parte di Edyna di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata da Edyna a titolo gratuito entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; inoltre, il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità, Edyna invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione: in questo caso, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa ad Edyna un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Il preventivo può essere inoltre modificato previo accordo tra Edyna e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, il richiedente è tenuto a versare ad Edyna un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. Edyna, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora la nuova soluzione tecnica sia più costosa di quella inizialmente indicata da Edyna, e qualora tale soluzione sia realizzabile, Edyna, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo "a forfait" riferito alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi

convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.

Se invece la richiesta di modifica è presentata da Edyna, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.

Secondo quanto previsto al comma 40.7 del TICA modificato, nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione inizialmente richiesta:

- a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente è tenuto comunicare ad Edyna la riduzione di potenza entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, Edyna restituisce al richiedente l'eventuale differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, come descritto al comma 16.6 del TICA modificato e al successivo paragrafo B.8.6.2, il gestore di rete, ai fini del calcolo degli importi da scambiare con il richiedente all'atto di acquisizione dell'impianto di rete per la connessione, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;
- b) in tutti gli altri casi di riduzione di potenza, il richiedente è tenuto a presentare istanza di modifica del preventivo secondo quanto previsto nel presente paragrafo e ai commi 7.5 e 7.8 del TICA modificato.

B.8.6 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE

B.8.6.1 Realizzazione della connessione a cura di EDYNA

I tempi previsti per la realizzazione della connessione sono così fissati, ai sensi del TICA modificato:

	TEMPO DI REALIZZAZIONE (BASE)	ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LINEE MT	ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LAVORI AT
LAVORI SEMPLICI (interventi limitati alla presa e eventualmente al gruppo di misura)	30 giorni lavorativi	--	--
LAVORI COMPLESSI	90 giorni lavorativi	15 gg. lav./km linea MT (altre il 10 km)	comunicati da EDYNA nel preventivo, sulla base dei tempo medi di cui alla Sezione I

Tali tempi sono al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nei termini specificati all'articolo 8 del TICA modificato.

I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:

impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso Edyna comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui Edyna riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;

rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da Edyna; in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo;

I tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.

Qualora la connessione preveda la realizzazione di lavori semplici, Edyna mette a disposizione tramite i canali di comunicazione previsti il **regolamento di esercizio**, compilato per la parte di propria competenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto ad Edyna.

Qualora la connessione preveda la realizzazione di lavori complessi, Edyna invia tramite i canali di comunicazione previsti il **regolamento di esercizio**, compilato per la parte di propria competenza, almeno 20 giorni lavorativi prima della data presunta di completamento dei lavori per la connessione entro le tempistiche indicate al presente paragrafo.

Si ricorda che il regolamento di esercizio, compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione, è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni

lavorativi previsti per attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo B.8.9.

Terminati i lavori di realizzazione della connessione, inclusi eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, Edyna ne dà comunicazione al richiedente, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

B.8.6.2 Realizzazione in proprio della connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e con esclusione delle connessioni in BT, il richiedente può realizzare in proprio gli impianti per la connessione.

E' facoltà di Edyna consentire eventualmente al richiedente di effettuare anche interventi sulla rete esistente, purché nel rispetto delle esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Qualora interessato, il richiedente deve presentare istanza per realizzare in proprio gli impianti all'atto dell'accettazione del preventivo; anche in questo caso, il richiedente è comunque tenuto a versare ad Edyna, all'atto di accettazione del preventivo, il 30% del corrispettivo per la connessione. Qualora il richiedente intenda modificare la propria scelta, relativamente alla realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione, successivamente all'accettazione del preventivo, il richiedente dovrà richiedere una modifica del preventivo, con le modalità previste al precedente paragrafo B.8.5.4 e, previo accordo tra le parti, Edyna darà corso alla richiesta.

Dopo l'avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto all'interno di GAUDI, nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione ed eventualmente delle opere di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, il richiedente deve stipulare con Edyna un contratto per la realizzazione delle opere di connessione, previsto dall'articolo 16.2 del TICA modificato.

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere di rete previsto dall'articolo 16.2 del TICA modificato:

i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, sono tenuti ad accordarsi entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell'autorizzazione, ai fini della realizzazione in proprio, o meno, della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata da Edyna;

qualora i richiedenti si accordino ai fini della realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, dovranno stipulare il contratto previsto dall'articolo 16.7 del TICA modificato, nel quale vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. Edyna prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del realizzatore delle opere di rete qualora le clausole contrattuali non siano rispettate, e la

possibilità di sciogliere il contratto, assumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora l'impianto di rete, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e un richiedente abbia già sottoscritto il contratto per l'esecuzione in proprio dell'impianto di rete, ai sensi dell'articolo 16.2 del TICA modificato, Edyna ne dà comunicazione a tutti i richiedenti interessati in tutto o in parte dalla medesima soluzione di connessione.

Dopo la sottoscrizione del contratto, prima di dare corso all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di rete, il richiedente deve inviare il progetto esecutivo dell'impianto che andrà a realizzare, unitamente all'attestazione di pagamento degli oneri di collaudo.

Il progetto esecutivo è sottoposto all'esame di rispondenza ai requisiti tecnici da parte di Edyna. Una volta ottenuta la validazione del progetto da parte del gestore di rete, il richiedente potrà cominciare i lavori di realizzazione della connessione.

Edyna invia il **regolamento di esercizio**, compilato per la parte di propria competenza, almeno 20 giorni lavorativi prima della data presunta di completamento dei lavori di connessione come comunicata dal richiedente nell'aggiornamento del crono-programma. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto ad Edyna secondo i canali di comunicazione previsti.

Si ricorda che il regolamento di esercizio compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo B.8.9.

Una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti per la connessione da parte del richiedente, quest'ultimo:

- a) invia comunicazione del termine dei lavori, utilizzando l'allegato P2 della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna", trasmettendo contestualmente tutta la documentazione tecnica relativa agli impianti così come realizzati ("as built"), nonché la documentazione giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio ed alla gestione dei medesimi;
- b) rende disponibili gli impianti per la connessione a EDYNA, per il collaudo (i cui costi sono a carico del richiedente) e la successiva acquisizione, in caso di collaudo con esito positivo.

Il collaudo viene effettuato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del richiedente la connessione di cui al precedente punto a). I costi del collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora il collaudo stesso dovesse avere esito negativo. Qualora il collaudo abbia esito positivo, Edyna prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente che rimangono nella disponibilità gratuita del gestore di rete sino a quando non si procederà alla stipulazione del relativo atto notarile di cessione degli impianti stessi.

Successivamente al collaudo, con esito positivo, dell'impianto di rete realizzato in proprio, si può procedere a:

attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al paragrafo B.8.9;

stipulazione dell'atto notarile di cessione dell'impianto di rete realizzato dal richiedente; a tale proposito, EDYNA comunica al richiedente, tramite lettera apposita, di proporre una data per la stipulazione dell'atto di cessione, tenendo conto delle tempistiche previste dall'articolo 16.6 del TICA modificato.

Entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo, con la stipulazione dell'atto di cessione delle opere realizzate, Edyna restituisce al richiedente l'anticipo del corrispettivo per la connessione versato all'atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali. Edyna versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, indicato nel preventivo e nel contratto di realizzazione dell'impianto di rete, e il corrispettivo per la connessione. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente ad Edyna entro le medesime tempistiche.

Inoltre, al momento della stipulazione dell'atto di cessione, il richiedente dovrà presentare ad Edyna una fideiussione bancaria stipulata a favore del gestore di rete per l'eventuale eliminazione di vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato in proprio. La fideiussione bancaria avrà durata triennale, e sarà d'importo pari al 30% del valore, (calcolato secondo i costi standard sostenuti da Edyna), dell'impianto di rete realizzato dal richiedente.

Per maggiori dettagli e approfondimenti sull'argomento oggetto del presente paragrafo si rimanda alla Sezione J - "Impianti di rete realizzati a cura del Produttore – Progettazione, esecuzione e collaudi" della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna".

B.8.7 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare ad Edyna un aggiornamento della data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Il richiedente è tenuto ad inviare ad Edyna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando l'allegato P della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna", nella quale comunica il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro le tempistiche previste dalle autorizzazioni, indicando i riferimenti del procedimento autorizzativo ottenuto.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo per la connessione.

B.8.8 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE COME PRESCRITTO IN DEL. 558/2014/S/EEL

Con la deliberazione n. 558/2014/S/EEL sono state approvati dall'Autorità gli impegni di Edyna relativi alle verifiche da effettuare sugli impianti di produzione ai fini dell'attivazione.

Edyna ha quindi adeguato la procedura operativa ed il verbale di attivazione, la cui applicazione è programmata a partire dal 1 luglio 2015.

In fase di attivazione, il produttore dovrà consentire l'accesso all'impianto di produzione e, per motivi di sicurezza, dovrà accompagnare il personale di Edyna durante la verifica dell'impianto.

E' prevista, inoltre, la necessità di effettuare fotografie all'impianto di produzione.

Nel caso specifico in cui non sia possibile accedere in condizioni di sicurezza al sito dell'impianto da parte dei tecnici di Edyna, l'attivazione dell'impianto sarà effettuata (salvo, ovviamente, eventuali difformità comunque rilevate), ma il produttore dovrà inviare a Edyna idonea documentazione fotografica.

B.8.9 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Edyna attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

la data di completamento della connessione;

la data di ricevimento, da parte di Edyna, della dichiarazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (allegato P alla presente "Guida per le connessioni alla rete di Edyna");

la data di ricevimento, da parte di Edyna, del regolamento d'esercizio sottoscritto dal richiedente;

la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi al gestore di rete dalla società di vendita secondo le modalità previste per i clienti finali, nei casi di nuova fornitura con prelievi non unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione (in assenza di un contratto per la fornitura in prelievo, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, Edyna inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente, e decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, qualora la restante documentazione necessaria sia già pervenuta, procede comunque all'attivazione della connessione);

la data di adempimento agli eventuali obblighi previsti dal comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 149/11, descritti nel successivo paragrafo. Qualora il titolare dell'impianto di produzione non coincida con il titolare del punto di prelievo (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), dovrà pervenire inoltre, da parte della società di vendita, documentazione idonea attestante che la fornitura in prelievo sia sul mercato libero, secondo quanto previsto dall'atto AEEG 54/07.

A partire dalla maggiore tra le date sopra indicate, Edyna comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando due possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora la richiesta di connessione sia gestita tramite la procedura online).

Qualora tutta la documentazione necessaria all'attivazione sia già pervenuta, Edyna può concordare con il richiedente una data per l'attivazione prima dell'invio della lettera di disponibilità all'attivazione. In questo caso, nella lettera di disponibilità all'attivazione, verrà confermato che l'attivazione avverrà nella data preventivamente concordata, e verrà proposta una seconda data che il richiedente potrà scegliere qualora dovessero verificarsi degli imprevisti, purché il richiedente invii idonea comunicazione con almeno tre giorni di anticipo rispetto a tale diversa data.

In assenza di una data concordata preliminarmente, il richiedente è tenuto a comunicare la scelta di una delle date proposte in forma scritta entro una data limite, pari a tre giorni dalla data di attivazione scelta, fermo restando che l'attivazione della connessione è comunque subordinata al ricevimento, da parte di Edyna, della documentazione eventualmente mancante necessaria ai fini dell'attivazione stessa, richiesta nella lettera di disponibilità all'attivazione, entro la medesima data limite sopra specificata.

A tale proposito l'ulteriore documentazione necessaria all'attivazione (oltre alle dichiarazioni, comunicazioni e documentazioni che fanno decorrere l'indicatore di attivazione, come sopra specificato) è la seguente:

Dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della norma CEI 0-16 / CEI 0-21(a seconda del livello di tensione al quale riferirsi)

Documentazione di cui alla Sezione F della "Guida per la connessione alle reti elettriche di Edyna" - Solo per connessione BT;

Documentazione di cui alla Sezione I, par. 1.3.5 e 1.3.6 della "Guida per la connessione alle reti elettriche di Edyna", - Solo per connessione MT;

Comunicazione da parte di Terna relativamente all'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDI. Si precisa che tale comunicazione è vincolante, ai fini dell'attivazione dell'impianto, soltanto se l'anagrafica dell'impianto è stata registrata in GAUDI successivamente al 30 aprile 2012, come specificato al paragrafo B.4.1. Per tutti gli impianti registrati in GAUDI precedentemente al 30 aprile 2012, ai fini dell'attivazione è sufficiente che il gestore di rete abbia validato i dati che il produttore ha inserito in GAUDI, come descritto al paragrafo B.4.2.

Edyna effettua il primo parallelo dell'impianto e attiva la connessione. A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto a immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo, e nel rispetto:

delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'autorità;

del contratto di connessione sottoscritto;
delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Infine Edyna segnala a Terna, per il tramite di GAUDI, l'attivazione della connessione, come descritto al paragrafo B.4.

Successivamente all'attivazione della connessione, qualora l'impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a biogas, il richiedente dovrà comunicare ad Edyna il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Se durante l'esercizio dell'impianto di produzione Edyna rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare, ove tecnicamente possibile Edyna modifica il valore della potenza in immissione richiesta, e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Edyna applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.

B.8.10 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Il richiedente può gestire, con un'unica domanda di connessione, la richiesta di connessione alla rete di un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Ciascuno di tali impianti deve avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione. Un gruppo di impianti di produzione, che soddisfa alle citate condizioni, viene definito "lotto di impianti di produzione".

Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione:

la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all'impresa distributrice territorialmente competente. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla somma delle potenze ai fini della connessione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;

la richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto, e per ciascuno di essi i dati e le informazioni previste dal TICA modificato;

Edyna predispone un unico preventivo, che prevede la realizzazione di connessioni separate (ciascuna caratterizzata da un proprio codice POD) per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del TICA modificato, considerando la potenza in immissione richiesta da ciascun impianto;

qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta sia maggiore di 6.000 kW si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste per le connessioni alle reti in alta e altissima tensione, altrimenti si applicano le condizioni procedurali ed economiche relative alle connessioni in bassa e media tensione;

l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto, purché tutte ciascuna connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV.

Qualora un richiedente presenti nell'arco di 6 mesi più richieste di connessione di impianti di produzione, riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche per le richieste di connessione successive alla prima sono raddoppiate.

B.8.11 INDENNIZZI AUTOMATICI

Edyna corrisponde gli indennizzi automatici previsti dal TICA modificato e dalla delibera ARG/elt 149/11.

Edyna comunica al richiedente eventuali impedimenti alla corresponsione dell'indennizzo automatico, dovuti a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso.

B.9 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI LINEE ELETTRICHE TRANSFRONTALIERE DI CUI AL DECRETO 21/10/2005 ALLE RETI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE

B.9.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da EDYNA.

Le modalità e i contenuti sono descritti all'articolo 19 del TICA.

In particolare, il preventivo contiene tra l'altro:

una soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione;

il corrispettivo per la connessione, con evidenza delle singole voci previste e della tempistica e delle modalità di pagamento del corrispettivo;

per impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti EDYNA ai fini della convocazione nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/03;

l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini autorizzativi dell'impianto per la connessione;

il termine previsto per la realizzazione della connessione;

il termine previsto per la messa a disposizione della STMD, pari a 70 giorni lavorativi;

il periodo di validità del preventivo, pari a 45 giorni lavorativi.

All'interno del preventivo, la STMG individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti a:

impianti di rete per la connessione, indicando tra queste le parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;

impianti di utenza per la connessione,

e comprende:

- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali;
- b) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- c) eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del soggetto richiedente;
- d) dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti;
- e) eventuali richieste di disponibilità di spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, con le modalità stabilite nel TICA modificato.

La STMG è corredata dei tempi (al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni) e dei costi previsti per la realizzazione degli impianti e degli interventi indicati ai punti a) e b), come previsto dal TICA modificato. Si precisa che alcune voci di costo del corrispettivo di connessione potrebbero essere riportate, nella STMG, in modo parametrico in funzione della lunghezza delle eventuali nuove linee di connessione, e saranno specificate/confermate nella STMD.

La STMG può prevedere tratti di impianti di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti.

La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione, ove previsto, si terrà conto della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione.

Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, la STMG deve:

prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;

indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni;

indicare eventualmente una soluzione tecnica alternativa, allo scopo di consentire l'immissione dell'intera potenza o nell'ottica di rispettare il criterio della "soluzione minima"; nel caso specifico in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, EDYNA proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete.

La possibilità di connettere l'impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l'impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.

La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente, sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l'impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete.

La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione, nel rispetto delle priorità di connessione/immissione da riconoscere ad altri soggetti ed anche a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l'installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.

Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore, come descritto al paragrafo B.7:

Edyna trasmette all'altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore;

il secondo gestore si coordina con Edyna entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento;

al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, Edyna trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l'ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo ad Edyna; entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente.

Nel caso in cui la connessione venga effettuata da Edyna con interventi su reti gestite da altri gestori, Edyna richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire ad Edyna gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla

data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, Edyna trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi.

B.9.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE

Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA modificato, rispettivamente:

nell'articolo 26: per impianti alimentati da fonti rinnovabili e centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03;

nell'articolo 27: per impianti cogenerativi ad alto rendimento;

nell'articolo 22: per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento (quindi in particolare: impianti da fonti tradizionali, linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21.10.2005). In tal caso, il corrispettivo è calcolato in base ai costi medi riportati nella Sezione I e applicati alle soluzioni tecniche standard di cui alla Sezione D della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna";

nell'articolo 19 commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo l'accettazione del primo preventivo).

Per impianti rinnovabili, centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, e impianti cogenerativi ad alto rendimento sono richieste le verifiche e gli obblighi informativi previsti dagli articoli 26 e 27 del TICA modificato.

B.9.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE

La delibera 226/2012/R/EEL del 25/08/2012 ha abrogato l'articolo 32 del TICA come modificato dalla deliberazione ARG/elt 187/11 il quale prevedeva l'obbligo per il richiedente, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione ricadenti in aree critiche e per richiedenti diversi da clienti domestici, la presentazione all'atto di accettazione del preventivo per la connessione, di un corrispettivo di prenotazione della capacità di rete sotto forma di deposito cauzionale, fideiussione bancaria, o lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (Parent Company Guarantee).

In virtù di tale delibera, non è più richiesta la presentazione di tale corrispettivo di prenotazione della capacità di rete. Inoltre, secondo quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 226/2012/R/EEL, Edyna restituisce i corrispettivi di prenotazione eventualmente versati dal richiedente prima dell'entrata in vigore della sopracitata delibera.

B.9.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:
accettare il preventivo;

chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare ad Edyna un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. Edyna, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da Edyna, e qualora tale soluzione sia realizzabile, Edyna, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo relativo alla soluzione originaria, inizialmente definito sulla base degli articoli 26.2 e 27.2 del TICA modificato, e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 22.1 lettera c) del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 22.1 lettera c) del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 22.1 lettera c) del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente;

richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui avesse richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decidesse di optare per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

L'accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l'invio del modulo allegato al preventivo stesso, con contestuale attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti.

All'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente:

curare indica le proprie scelte in merito alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, come meglio specificato al paragrafo B.9.5;

può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo B.9.7.2;

assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l'adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell'articolo 95 comma 9 del D.Lgs. 259/03;

accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora il produttore sia il responsabile del servizio di misura e in fase di domanda di connessione abbia richiesto ad Edyna l'espletamento di tale servizio.

L'esercizio dell'impianto di produzione, è comunque soggetto anche a quanto previsto nel regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell'attivazione della connessione.

Il preventivo inviato da Edyna al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso da parte del richiedente: entro tale scadenza, il

richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo. Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.

In questo caso, Edyna informerà il richiedente inviando una comunicazione di sollecito, invitandolo a dimostrare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, di aver provveduto ad inviare l'accettazione del preventivo, completa del pagamento dei corrispettivi previsti, entro la scadenza originaria. Qualora il richiedente non provveda ad inviare idonea documentazione entro i citati 30 giorni lavorativi, successivi alla data di ricevimento della comunicazione di sollecito, Edyna provvederà ad annullare la richiesta di connessione, fornendone comunicazione al richiedente.

In merito all'iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l'accettazione da parte del richiedente esime Edyna da tutti gli obblighi di riservatezza.

Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete.

Nel caso di tutti gli altri impianti la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.

Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del TICA modificato o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 33.3 del TICA modificato, il richiedente, all'atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della soluzione tecnica presentata in iter autorizzativo.

Nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con Edyna, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.

Edyna, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata da Edyna sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica.

La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica:

EDYNA prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;

il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione ad Edyna con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con Edyna, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Edyna dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.

Edyna, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento

e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, Edyna prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

Qualora l'esito della verifica effettuata da Edyna sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova soluzione tecnica, Edyna prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA modificato e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6 del TICA modificato, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, Edyna verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

Nel caso di connessioni in alta tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione può subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo, indipendentemente dall'effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata.

Dopo l'accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.

Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a Edyna comunicazione di completamento delle opere suddette, tramite l'allegato P1 alla presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna".

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a Edyna dell'inizio della realizzazione dell'impianto di produzione da connettere, entro 18 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in alta e altissima tensione.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Se i termini previsti dal TICA modificato non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve darne informativa a Edyna ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti quadrimestrali circa l'avanzamento dell'iter di connessione.

Le sopra citata informativa deve essere inviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, Edyna invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione.

In caso contrario il preventivo decade.

B.9.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Oltre a quanto descritto nel seguito, per ogni maggiore dettaglio relativo alle procedure autorizzative si rinvia alla Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna".

Si precisa che, qualora nella STMG il corrispettivo dovuto ad Edyna per la gestione dell'iter autorizzativo, ovvero per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo, sia stato identificato in maniera parametrica in funzione della lunghezza delle nuove linee di connessione, l'importo definitivo di tale corrispettivo sarà determinato a seguito dell'approvazione, da parte di Edyna, del sito proposto dal richiedente per il punto di consegna. Tale corrispettivo dovrà essere versato ai fini della decorrenza dei termini per l'avvio del procedimento autorizzativo a carico Edyna, ovvero ai fini della messa a disposizione del progetto definitivo.

B.9.5.1 Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili

Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l'impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall'art. 1 octies della L. n.129/2010.

Ai fini della predisposizione della documentazione che il richiedente deve presentare per l'autorizzazione anche dell'impianto di rete per la connessione, Edyna fornisce nel preventivo le informazioni di propria competenza, senza oneri aggiuntivi.

Il richiedente sottopone ad Edyna, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale relativa alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti esistenti, elaborata per la gestione dell'iter autorizzativo. Edyna verifica il progetto ed invia l'esito della verifica al richiedente entro 60 giorni lavorativi.

Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'articolo 12 D.lgs. n. 387/03, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, entro:

120 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in alta tensione;

180 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in altissima tensione;

al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Contestualmente deve provvedere all'invio ad Edyna di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, Edyna sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare Edyna, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente Edyna dell'ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI, come descritto al paragrafo B.4.

Per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di EDdyna, versando, all'accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna". Tale corrispettivo è limitato

ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

B.9.5.2 Caso di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento o alimentati da fonti non rinnovabili

Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro:

120 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in alta tensione;
180 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in altissima tensione.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Contestualmente deve provvedere all'invio ad Edyna di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Qualora tale dichiarazione non venga inviata, Edyna sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare Edyna, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente Edyna dell'ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI, come descritto al paragrafo B.4.

E' facoltà del richiedente acquisire, nel rispetto della normativa di settore, l'autorizzazione per l'impianto di rete per la connessione nonché l'autorizzazione per gli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete sia di distribuzione che di trasmissione nazionale riportati nel preventivo. Pertanto, al momento dell'accettazione della STMG, il richiedente dovrà comunicare ad Edyna se intende esercitare tale facoltà e se la medesima facoltà viene limitata all'acquisizione della sola autorizzazione dell'impianto di rete.

Per quanto riguarda il **procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente**, Edyna fornisce al richiedente, nel preventivo per la connessione, gli elementi necessari per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni relative all'impianto di rete per la connessione di pertinenza del richiedente medesimo.

All'accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente potrà scegliere se:

- a) avvalersi di Edyna per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
- b) avvalersi di Edyna per la gestione completa dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
- c) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
- d) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione, lasciando ad Edyna la gestione del procedimento autorizzativo per gli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente.

Per la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, il richiedente potrà avvalersi di Edyna, versando, con l'accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna". Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

Qualora la gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente sia a cura di Edyna, il richiedente versa all'atto di accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna". Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo che il richiedente deve versare ad Edyna per la gestione dell'iter autorizzativo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

Edyna provvederà ad avviare i procedimenti autorizzativi a proprio carico entro i tempi previsti dal TICA modificato, a partire dalla data di accettazione del preventivo da parte del richiedente, completa in ogni sua parte, inclusa l'attestazione del pagamento degli oneri previsti a carico del richiedente.

Edyna, dopo la presentazione delle richieste di autorizzazioni di propria competenza, informerà il richiedente con cadenza semestrale circa l'avanzamento dell'iter.

Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per curare tutti gli adempimenti legati alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione ed eventualmente per gli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, questi diventa responsabile

di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative stesse, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria per richiedere le autorizzazioni previste.

In tal caso, il richiedente sottopone ad Edyna, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale elaborata per la gestione dell'iter autorizzativo. Edyna verifica il progetto ed invia l'esito della verifica al richiedente entro 60 giorni lavorativi, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale, completa in ogni sua parte.

Il richiedente è quindi tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro:

120 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in alta tensione;

180 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in altissima tensione;

al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Contestualmente deve provvedere all'invio ad Edyna di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Qualora tale dichiarazione non venga inviata, Edyna sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare Edyna, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente Edyna dell'ottenimento delle autorizzazioni.

B.9.5.3 Autorizzazioni per impianti di rete condivisi tra più richiedenti

Nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi in relazione alla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione ad Edyna, come descritto al paragrafo B.6.

In caso contrario, Edyna o il richiedente che per primo ottiene le necessarie autorizzazioni per l'impianto di rete comune invia comunicazione apposita agli altri richiedenti.

B.9-5.4 Aggiornamento del preventivo

Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, decade il preventivo ed entro i successivi 45 giorni lavorativi Edyna restituisce la parte di corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali.

Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsto, se disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:

se l'iter è stato curato da Edyna, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, Edyna comunica al richiedente l'esito negativo dell'iter autorizzativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo, restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Il richiedente comunica ad Edyna la sua scelta entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione. In caso contrario il preventivo decade. Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, E Edyna dà corso alle richieste;

se l'iter è stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica ad Edyna l'esito negativo dell'iter autorizzativo, richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del richiedente, Edyna dà corso alle richieste.

Nei casi sopra citati, l'elaborazione da parte di Edyna di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata da EDYNA a titolo gratuito entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; inoltre, il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del TICA modificato, rispettivamente nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e dall'articolo 22 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità, Edyna invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione: in questo caso, il richiedente all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa ad Edyna un corrispettivo

pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3. Edyna, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Il preventivo può essere inoltre modificato previo accordo tra Edyna e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, il richiedente è tenuto a versare ad Edyna un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6 del TICA modificato e al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. Edyna, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5 a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora la nuova soluzione tecnica sia più costosa di quella inizialmente indicata da Edyna e qualora tale soluzione sia realizzabile, Edyna, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo inizialmente definito sulla base degli articoli 26.2 e 27.2 del TICA modificato, e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 22 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 22 del TICA modificato attribuibili alla soluzione al minimo tecnico individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 22 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.

Se invece la richiesta di modifica è presentata da E Edyna, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del TICA modificato, rispettivamente nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e dall'articolo 22 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste.

Secondo quanto previsto al comma 40.7 del TICA modificato, nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione inizialmente richiesta:

- a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente è tenuto comunicare ad EDYNA la riduzione di potenza entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, Edyna restituisce al richiedente l'eventuale differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo B.9.7.2, il gestore di rete, ai fini del calcolo degli importi da scambiare con il richiedente all'atto di acquisizione dell'impianto di

rete per la connessione, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

- b) in tutti gli altri casi di riduzione di potenza, il richiedente è tenuto a presentare istanza di modifica del preventivo secondo quanto previsto nel presente paragrafo e ai commi 19.5 e 19.8 del TICA modificato.

B.9.6 ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO (S.T.M.D.)

A seguito del completamento dell'iter autorizzativo il richiedente presenta istanza di elaborazione della STMD, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo previsto agli articoli 25.1, 26.1 e 27.1 del TICA modificato.

A seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto versamento del corrispettivo di cui sopra, effettuata con le modalità indicate Edyna, ovvero del riscontro del pagamento di detto corrispettivo, EDYNA predispone la STMD e la invia al richiedente.

La STMD rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti.

La STMD è corredata:

dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi;

dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;

dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione;

dai costi degli impianti e degli interventi sulle reti elettriche esistenti (esclusa RTN) che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta.

I tempi per la predisposizione e l'invio della STMD sono di 70 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riscontro del pagamento del corrispettivo, ovvero del ricevimento della comunicazione di avvenuto versamento di detto corrispettivo, effettuata con le modalità indicate da Edyna.

La STMD così definita rimane valida per 45 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta. A tal fine fa fede la data di invio dell'accettazione come definita dal TICA.

Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione e gli eventuali interventi sugli impianti esistenti, Edyna comunicherà al richiedente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della accettazione della STMD, i requisiti di idoneità che l'impresa/le imprese esecutrici dovranno possedere al fine della possibilità di realizzare l'impianto di rete per la connessione e gli interventi sulle reti elettriche esistenti.

All'atto di accettazione della STMD, il richiedente corrisponde ad Edyna il 100% del corrispettivo per la connessione nella stessa riportato, nel caso in cui il richiedente non si avvalga della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete, ovvero nel caso in cui non siano presenti lavori che il richiedente può realizzare in proprio.

Qualora invece il richiedente intenda avvalersi della facoltà di realizzare in proprio, questi, all'atto di accettazione della STMD, non è tenuto a versare il corrispettivo per la connessione.

B.9.7 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE

B.9.7.1 Realizzazione della connessione a cura di EDYNA

A seguito del pagamento da parte del richiedente del corrispettivo di connessione, o della prima rata del medesimo, a seconda delle modalità di pagamento previste, Edyna provvede ad eseguire la porzione di impianto di rete per la connessione indicata nella STMD come a cura Edyna, ivi incluse le opere la cui progettazione e realizzazione non può essere operata dal richiedente.

Per la realizzazione della soluzione di connessione, il richiedente deve preliminarmente:

mettere a disposizione un'area

realizzare, e rendere disponibili, le opere civili,

secondo le caratteristiche descritte nelle Sezioni D ed E in dipendenza del tipo di soluzione tecnica standard individuata.

Valori medi dei tempi di esecuzione delle principali fasi realizzative delle opere di connessione, nel caso di realizzazione diretta delle medesime da parte di Edyna, sono riportati nella Sezione I. L'allegato sarà oggetto di revisione periodicamente nonché in occasione di modifiche significative delle condizioni sulla base delle quali sono state individuate le tempistiche in esso esposte.

La tempistica specifica relativa alla singola connessione è quella esposta nella STMD comunicata al richiedente.

I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:

impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso Edyna comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui Edyna riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;

rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da Edyna; in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo.

I tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.

Edyna comunica al richiedente l'avvenuto completamento della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

B.9.7.2 Realizzazione in proprio della connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alti rendimento

Il richiedente può realizzare in proprio gli impianti per la connessione. E' facoltà di Edyna consentire eventualmente al richiedente di effettuare anche interventi sulla rete esistente, purché nel rispetto delle esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Qualora interessato, il richiedente deve presentare istanza per realizzare in proprio gli impianti all'atto dell'accettazione del preventivo o della STMD.

Dopo l'avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto all'interno di GAUDI, nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione ed eventualmente delle opere di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, il richiedente deve stipulare con Edyna un contratto per la realizzazione delle opere di connessione, previsto dall'articolo 30.2 del TICA modificato.

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere di rete previsto dall'articolo 30.2 del TICA modificato:

i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, sono tenuti ad accordarsi entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell'autorizzazione, ai fini della realizzazione in proprio, o meno, della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata da Edyna;

qualora i richiedenti si accordino ai fini della realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, dovranno stipulare il contratto previsto dall'articolo 30.7 del TICA modificato, nel quale vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. Edyna prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del realizzatore delle opere di rete qualora le clausole contrattuali non siano rispettate, e la possibilità di sciogliere il contratto, assumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora l'impianto di rete, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e un richiedente abbia già sottoscritto il contratto per l'esecuzione in proprio dell'impianto di rete, ai sensi dell'articolo 30.2 del TICA modificato, Edyna ne dà comunicazione a tutti i richiedenti interessati in tutto o in parte dalla medesima soluzione di connessione.

Dopo la sottoscrizione del contratto, prima di dare corso all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di rete, il richiedente deve inviare il progetto esecutivo dell'impianto che andrà a realizzare, unitamente all'attestazione di pagamento degli oneri di collaudo.

Il progetto esecutivo è sottoposto all'esame di rispondenza ai requisiti tecnici da parte di Edyna. Una volta ottenuta la validazione del progetto da parte del gestore di rete, il richiedente potrà cominciare i lavori di realizzazione della connessione.

Edyna comunica al richiedente l'avvenuto completamento della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

Una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti per la connessione da parte del richiedente, quest'ultimo:

invia comunicazione del termine dei lavori, utilizzando l'allegato P2 della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna", trasmettendo contestualmente tutta la documentazione tecnica relativa agli impianti così come realizzati ("as built"), nonché la documentazione giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio ed alla gestione dei medesimi;

rende disponibili gli impianti per la connessione a Edyna, per il collaudo (i cui costi sono a carico del richiedente) e la successiva acquisizione, in caso di collaudo con esito positivo.

Il collaudo viene effettuato entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del richiedente la connessione di cui al precedente punto a). I costi del collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora il collaudo stesso dovesse avere esito negativo. Qualora il collaudo abbia esito positivo, Edyna prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente che rimangono nella disponibilità gratuita del gestore di rete sino a quando non si procederà alla stipulazione del relativo atto notarile di cessione degli impianti stessi.

Successivamente al collaudo, con esito positivo, dell'impianto di rete realizzato in proprio, si può procedere a:

attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al paragrafo B.9.10;

stipulazione dell'atto notarile di cessione dell'impianto di rete realizzato dal richiedente.

Al momento della stipulazione dell'atto di cessione, il richiedente dovrà presentare ad EDYNA una fideiussione bancaria stipulata a favore del gestore di rete per l'eventuale eliminazione di vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato in proprio. La fideiussione bancaria avrà durata triennale, e sarà d'importo pari al 30% del valore (calcolato secondo i costi standard di Edyna), dell'impianto di rete realizzato dal richiedente.

Entro 5 anni dalla definizione della STMD, Edyna restituisce al richiedente la parte del corrispettivo eventualmente già versato dal medesimo richiedente, maggiorato degli interessi legali. Edyna versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato dalla STMD e nel contratto di realizzazione dell'impianto di rete, e il corrispettivo per la connessione.

Per maggiori dettagli e approfondimenti sull'argomento oggetto del presente paragrafo si rimanda alla Sezione J - "Impianti di rete realizzati a cura del Produttore - Progettazione, esecuzione e collaudi" della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna".

B.9.8 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare ad Edyna un aggiornamento della data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Il richiedente è tenuto ad inviare ad Edyna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando l'allegato P della presente "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna", nella quale comunica il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro le tempistiche previste dalle autorizzazioni, indicando i riferimenti del procedimento autorizzativo ottenuto.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo per la connessione.

B.9.9 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE (DELIBERA N.558/2014/S/EEL)

Con la deliberazione n. 558/2014/S/EEL sono state approvati dall'Autorità gli impegni di Edyna relativi alle verifiche da effettuare sugli impianti di produzione ai fini dell'attivazione.

Edyna ha quindi adeguato la procedura operativa ed il verbale di attivazione, la cui applicazione è programmata a partire dal 1 luglio 2015.

In fase di attivazione, il produttore dovrà consentire l'accesso all'impianto di produzione e, per motivi di sicurezza, dovrà accompagnare il personale di Edyna durante la verifica dell'impianto.

E' prevista, inoltre, la necessità di effettuare fotografie all'impianto di produzione.

Nel caso specifico in cui non sia possibile accedere in condizioni di sicurezza al sito dell'impianto da parte dei tecnici di Edyna, l'attivazione dell'impianto sarà effettuata (salvo, ovviamente, eventuali difformità comunque rilevate), ma il produttore dovrà inviare a Edyna idonea documentazione fotografica.

B.9.10 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto di connessione, Edyna comunica al richiedente la disponibilità all'attivazione.

La documentazione necessaria all'attivazione, che il richiedente è tenuto ad inviare ad Edyna è la seguente:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (allegato P della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Edyna");

regolamento d'esercizio sottoscritto dal richiedente;

documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi al gestore di rete dalla società di vendita secondo le modalità previste per i clienti finali, nei casi di nuova fornitura con prelievi non unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione (in assenza di un contratto per la fornitura in prelievo, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, Edyna inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia secondo la regolazione vigente);

Dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della norma CEI 0-16 / CEI 0-21(a seconda del livello di tensione al quale riferirsi)

Documentazione di cui alla Sezione I, par. 1.3.5 e 1.3.6 della "Guida per la connessione alle reti elettriche di Edyna";

Comunicazione da parte di Terna relativamente all'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDI. Si precisa che tale comunicazione è vincolante, ai fini dell'attivazione dell'impianto, soltanto se l'anagrafica dell'impianto è stata registrata in GAUDI successivamente al 30 aprile 2012, come specificato al paragrafo B.4.1. Per tutti gli impianti registrati in GAUDI precedentemente al 30 aprile 2012, ai fini dell'attivazione è sufficiente che il gestore di rete abbia validato i dati che il produttore ha inserito in GAUDI, come descritto al paragrafo B.4.2.

Edyna effettua il primo parallelo dell'impianto e attiva la connessione. A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto a immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo, e nel rispetto:

delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'autorità;

del contratto di connessione sottoscritto;

delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;

delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Infine Edyna segnala a Terna, per il tramite di GAUDI, l'attivazione della connessione, come descritto al paragrafo B.4.

Successivamente all'attivazione della connessione, qualora l'impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a biogas, il richiedente dovrà comunicare ad Edyna il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Se durante l'esercizio dell'impianto di produzione Edyna rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare, ove tecnicamente possibile Edyna modifica il valore della potenza in immissione richiesta, e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Edyna applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.

B.9.11 INDENNIZZI AUTOMATICI

Edyna corrisponde gli indennizzi automatici previsti dal TICA modificato e dalla delibera ARG/elt 149/11.

Edyna comunica al richiedente eventuali impedimenti alla corresponsione dell'indennizzo automatico, dovuti a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso.

B.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti a Edyna in virtù della normativa vigente e delle condizioni contrattuali contenute nel presente documento deve essere effettuato a mezzo versamento su conto corrente postale o a mezzo di bonifico bancario. Altre modalità di pagamento potranno eventualmente essere indicate da Edyna.

Gli estremi per effettuare il versamento (n. di conto, istituto bancario, coordinate bancarie, ecc.) saranno comunicati da Edyna al richiedente la connessione e potranno essere resi disponibili nel modulo di domanda di connessione e sul Portale Internet di Edyna.

Gli importi versati e relativi a prestazioni erogate da Edyna non sono comunque restituiti in caso di rinuncia all'iniziativa.

B.11 RICHIESTE DI MODIFICA DI PREVENTIVI DI CONNESSIONE (ART. 7.5 – 7.8 – 19.5 – 19.8 DEL TICA)

Il portale telematico di Edyna all'interno della singola richiesta permette ai sensi del TICA art. 7.5, di attivare la procedura per richiedere ad Edyna la modifica del preventivo.

Il richiedente in possesso di un preventivo in corso di validità ha facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo.

La procedura per tale proposito dispone di un pulsante "Richiesta nuovo preventivo" e richiede l'immissione di tutti i dati tecnici e degli allegati a corredo e richiede il versamento di un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6.

Edyna, con le medesime tempistiche previste per l'emissione del preventivo di cui al comma. 7.1 a scalini basati sulla potenza in immissione richiesta:

- a) 20 (venti) giorni lavorativi fino a 100 kW;
- b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi superiore a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- c) 60 (sessanta) giorni lavorativi superiore a 1.000 kW;

elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo.

In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.

Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di

rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata da Edyna.

Le tempistiche per l'accettazione del preventivo entro quanto previsto dal comma 7.2, pena la decadenza, decorrono, in alternativa:

a) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo completo elaborato dal gestore di rete.

L'emissione del nuovo preventivo non comporta la decadenza automatica del primo preventivo. L'accettazione del nuovo preventivo comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità ai sensi del comma 7.2; viceversa, l'eventuale accettazione del primo preventivo dopo l'emissione del nuovo comporta il contestuale annullamento del nuovo preventivo;

b) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo qualora il gestore di rete ne rifiuti la modifica.

In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete non viene conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo.

La procedura indistintamente dal preventivo accettato permette di acquisirne la copia del versamento e premette di procedere le operazioni successive.

B.12 MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE

Modifica soggetto Richiedente

In qualsiasi momento del processo di connessione il richiedente può caricare tramite portale produttori di Edyna una richiesta di Modifica soggetto Richiedente inteso come soggetto che interagisce con tale portale.

La procedura scaturisce dalla richiesta del nuovo soggetto per legare la pratica al proprio account slegandola al contempo dall'account precedente.

La procedura invia un avviso di voltura al soggetto richiedente precedente che ha la possibilità di conferma e quindi concludere positivamente la voltura al nuovo soggetto richiedente che anch'esso riceve un avviso di conferma e potrà quindi continuare il processo di connessione.

In caso di non conferma o diniego da parte del soggetto richiedente precedente, la voltura si conclude con esito negativo, anche in questo caso invia comunicazione al nuovo soggetto per comunicare il rifiuto.

Dato che entrambe i richiedenti hanno ricevuto mandato dallo stesso soggetto sarà esso a definire chi porta a termine la propria pratica. Si presume quindi che l'eventuale nuova richiesta di Modifica soggetto Richiedente possa avere esito positivo.

Modifica soggetto Produttore

In qualsiasi momento del processo di connessione il richiedente può caricare tramite portale produttori di Edyna una richiesta di Modifica soggetto Produttore ai sensi del TICA ARG/elt 99/08 e smi. Art.35bis Voltura della pratica di connessione per:

- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
- b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
- c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.

Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica al gestore di rete competente per la stessa.

La procedura richiede la compilazione dei necessari dati tecnici ed allegati ai sensi del art. 35bis.3.

A fronte della richiesta Edyna emette fattura per il pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni.

Edyna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica ai sensi del art. 35bis.4 che:

- a) ci sia corrispondenza, nei propri sistemi, fra il codice di rintracciabilità della pratica, il codice CENSIMP del relativo impianto di produzione, i dati identificativi del soggetto cedente e, qualora diverso dal soggetto cedente, del soggetto individuato come produttore prima del perfezionamento della richiesta di voltura;
- b) il soggetto registrato nel sistema GAUDI come produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare corrisponda con il soggetto indicato nella richiesta di voltura come produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;
- c) la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle MCC e contenga tutte le informazioni di cui al comma 35bis.3 e alle MCC.

Edyna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica ai sensi del art. 35bis.5:

a) al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), questi acquisisce la titolarità della pratica;

b) al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;

c) al sistema GAUDI, nei casi di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c),

l'anagrafica del produttore subentrante e l'associazione di tale anagrafica con quella dell'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.

Edyna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica al soggetto subentrante e al soggetto cedente ai sensi del art. 35bis.6 l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo.

B.13 MODALITÀ E TEMPI PER COMUNICARE AL GESTORE DI RETE L'EVENTUALE VOLONTÀ DI RINUNCIARE ALLA PRATICA DI CONNESSIONE OVVERO DISMETTERE O METTERE IN CONSERVAZIONE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Rinuncia alla pratica di connessione

Come comunicare al gestore di rete la volontà di rinunciare alla pratica di connessione?

In qualsiasi momento del processo di connessione il richiedente può caricare sulla pratica un allegato generico in forma libera in cui comunica la volontà di rinunciare alla pratica o l'annullamento della stessa. Tale allegato deve essere controfirmato e corredato di copia di carta di identità del richiedente.

Edyna a fronte di tale richiesta blocca il processo di connessione restituendo eventuali importi ottenuti per i quali ancora non è stato erogato il servizio o trattenendo una parte per documentate spese per opere già realizzate o comunque avviate. Inoltre procede a comunicare la rinuncia della al sistema GAUDI di Terna.

Dismissione l'impianto di produzione

Come dismettere l'impianto di produzione?

La dismissione prevede l'accesso del produttore al sito GAUDI di Terna per avviare la procedura di dismissione degli impianti di produzione guidata appunto da GAUDI.

Effettuare parallelamente una "richiesta di dismissione impianto" ad Edyna all'indirizzo PEC commerciale@pec.edyna.net. Nella richiesta il produttore deve comunicare espressamente la volontà di dismettere l'impianto di produzione indicando necessariamente il POD e codice CENSIMP dello stesso oltre ed allegare copia della propria carta di identità.

Edyna provvede ad incrociare i dati ricevuti con i dati disponibili a GAUDI, successivamente svolge le attività di propria competenza sui misuratori in esercizio presso l'impianto per acquisire le necessarie misure e rimuoverli. Infine comunica a GAUDI la data effettiva di dismissione dell'impianto per concludere la procedura di dismissione completa dell'impianto.

Messa in conservazione dell'impianto di produzione

Come mettere in conservazione l'impianto?

La messa in conservazione prevede l'accesso del produttore al sito GAUDI di Terna per avviare la procedura di messa in conservazione degli impianti di produzione guidata appunto da GAUDI.

Effettuare parallelamente una "richiesta di messa in conservazione dell'impianto" ad Edyna all'indirizzo PEC commerciale@pec.edyna.net. Nella richiesta il produttore deve comunicare espressamente la volontà di mettere in conservazione l'impianto indicando necessariamente il POD e codice CENSIMP dello stesso oltre ad allegare copia della propria carta di identità e tutte le date comunicate su GAUDI quali:

Codice UP;

data della richiesta;

data proposta messa in conservazione;

data stima di riattivazione;

tempi tecnici riattivazione (mesi);

Edyna provvede ad incrociare i dati ricevuti con i dati disponibili a GAUDI, successivamente svolge le attività di propria competenza sui misuratori in esercizio presso l'impianto per acquisire le necessarie misure. Inoltre comunica a GAUDI la data effettiva di messa in conservazione dell'UP per concludere la procedura.

Riattivazione dell'impianto di produzione messo in conservazione

La riattivazione dell'UPnR (Unità di Produzione non rilevante) a seguito di messa in conservazione prevede l'accesso del produttore al sito GAUDI di Terna per avviare la procedura; è anche possibile una riattivazione anticipata rispetto alla data precedentemente indicata di fine conservazione.

Effettuare parallelamente una "richiesta di riattivazione dell'UPnR" ad Edyna all'indirizzo PEC commerciale@pec.edyna.net. Nella richiesta il produttore deve comunicare la volontà di riattivazione dell'impianto indicando necessariamente il codice UPnR, il POD, il codice CENSIMP dello stesso oltre ad allegare copia della propria carta di identità e dichiarare che la riattivazione avviene senza adeguamento della connessione:

Edyna provvede ad incrociare i dati ricevuti con i dati disponibili a GAUDI, successivamente svolge le attività di propria competenza sui misuratori in esercizio presso l'impianto per acquisire le necessarie misure prima di comunicare l'accettazione del Gestore di Rete su GAUDI per confermare la chiusura della

B.14 SISTEMI DI ACCUMULO

Il richiedente può presentare una richiesta di connessione che preveda la presenza di sistemi di accumulo, sulla base della Delibera 642/2014/R/EEL e s.m.i.

A tale riguardo, un sistema di accumulo è considerato come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione alimentato da fonti non rinnovabili.

In analogia con quanto previsto dal TICA per gli impianti di produzione di energia elettrica, il richiedente la connessione dovrà registrare in GAUDI il sistema di accumulo, indicando per una nuova connessione una sola anagrafica (un codice CENSIMP); qualora il sistema di accumulo venga invece installato in aggiunta ad un impianto di produzione già in esercizio, il richiedente dovrà aggiornare l'anagrafica dell'impianto di produzione inserendo le informazioni previste dall'interfaccia GAUDI.

B.15 ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC)

L'Allegato A (TISSPC - Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) della Delibera 578/2013/R/EEL, definisce il perimetro giuridico grazie al quale è possibile individuare e realizzare modelli di approvvigionamento elettrico privati e disciplina la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita negli "Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo" (ASSPC).

Gli ASSPC sono sistemi elettrici particolari (costituiti da una o più unità di produzione) all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

Gli ASSPC sono così suddivisi:

Sistemi di Autoproduzione (SAP)

Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)

Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP)

Altri Sistemi Esistenti (ASE)

Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU-A, SESEU-B, SESEU-C)

Il TISSPC prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, l'avvio del processo di qualificazione degli ASSPC, escludendo gli impianti in regime di Cessione Totale.

Tra le novità introdotte dalla suddetta delibera, disciplinata dall'Art. 18, vi è la possibilità riconosciuta al titolare della connessione attiva di realizzare un collegamento di emergenza contro il rischio di morosità della fornitura riguardante i prelievi di energia elettrica. In questo

modo il produttore può evitare che, a seguito di distacco (o riduzione potenza al 15%) per morosità della fornitura di energia elettrica intestata al cliente finale, l'impianto di produzione sia impossibilitato a immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica.

La realizzazione di tale connessione presuppone che il produttore installi un dispositivo che permetta l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale (ovvero il punto di prelievo), a seguito della chiusura del collegamento fra l'impianto di produzione e il punto di emergenza.

Il produttore presente nell'ASSPC, direttamente o per il tramite del richiedente la connessione, dovrà procedere alla registrazione sul sistema GAUDI delle diverse unità di produzione costituenti l'ASSPC. Inoltre, qualora intenda richiedere la qualifica di SEU o SESEU, dovrà dare il consenso all'invio dei dati al GSE.

B.16 MODALITÀ DI CONNESSIONE ATTRAVERSO ITER SEMPLIFICATO (D.M. 19 MAGGIO 2015 – DEL. 400/2015/R/EEL 30 LUGLIO 2015)

Vedi sezione autonoma "B1" dedicata a

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA O MEDIA TENSIONE

"MODELLO UNICO"

B.17 MODALITÀ DI CONNESSIONE ATTRAVERSO ITER PER SEMPLIFICATO (Comunicazione Unica nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800W)

Vedi sezione autonoma "B2" dedicata a

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA TENSIONE.

"COMUNICAZIONE UNICA"